Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 29 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° febbraio 1940-XVIII, n. 72.

Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ad alcune cariche di Corte e collocamento nell'ordine stesso del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e di alcune altre cariche di Corte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti cariche vengono collocate come appresso nelle categorie e nelle classi dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, cessando dal rango ad esse prima assegnato:

Ministro della Casa di S. M. il Re Imperatore: categoria II, classe 3ª *bis*,

Segretario generale del Ministero della Casa di S. M. il Re Imperatore: categoria V, classe 4ª *bis*,

Grande Scudiere di S. M. il Re Imperatore, Gran Cacciatore di S. M. il Re Imperatore: categoria V, classe 5ª *bis*,

Primo Mastro delle Cerimonie di Corte: categoria VI, classe 27ª *bis*,

Mastri delle Cerimonie di Corte, Gentiluomini di Corte e di Palazzo di S. M. la Regina Imperatrice: categoria VI, classe 27ª *ter*.

Art. 2.

Il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra è collocato nella categoria III, classe 5ª *bis* dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, dopo il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione e prima del Commissario generale per la pesca.

Art. 3.

Il Gran Mastro delle Cerimonie di Corte, il Cavaliere d'Onore di S. M. la Regina Imperatrice, il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, gli Aiutanti di Campo Generali di S. M. il Re Imperatore, sono collocati nella categoria V, classe 5ª *bis*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dopo il Gran Cacciatore di S. M. il Re Imperatore.

Gli Aiutanti di Campo di S. M. il Re Imperatore e lo Scudiere di S. M. il Re Imperatore, prendono rango nella categoria VI, classe 27ª *ter*, dell'ordine delle precedenze predetto dopo i Mastri delle Cerimonie di Corte e prima dei Gentiluomini di Corte e di Palazzo di S. M. la Regina Imperatrice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 108. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° febbraio 1940-XVIII, n. 73.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 giugno 1939-XVII, nn. 819, 826 e 828; 16 giugno 1939-XVII, nn. 848 e 849; 23 giugno 1939-XVII, n. 877;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le seguenti variazioni:

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Cap. n. 37 — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	L.	148.500
Cap. n. 49 — Personale di ruolo. Stipendi ecc. (Consulta Araldica)	»	9.000
Cap. n. 74 — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M.V.S.N.)	»	10.000.000
Cap. n. 375 — Pensione alle famiglie dei caduti per la causa nazionale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 376 — Pensioni, ecc. in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	15.757.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 44 — Spese per le retribuzioni, ecc. al personale insegnante, ecc. (Scuole rurali)	L.	1.470.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante delle scuole elementari, ecc.	L.	1.482.280

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 21 — Personale subalterno, ecc. Stipendi, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 34 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali. Stipendi, ecc.	»	600.000
Totale	L.	700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In aumento:

Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.500.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 32 — Stipendi, ecc. (Uffici provinciali delle Corporazioni)	L.	800.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	550.000
Cap. n. 21 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo degli addetti stampa all'estero	»	47.000
Totale	L.	597.000

Questo decreto andrà in vigore in giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1940-XVIII, n. 74.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

N. 74. R. decreto-legge 15 febbraio 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, vengono disposte assegnazioni straordinarie agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 75.

Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Campilongo », con sede presso il comune di Castrovillari.

N. 75. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Luigi Campilongo », con sede presso il comune di Castrovillari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 76.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Roi », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Vicenza.

N. 76. R. decreto 25 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Giuseppe Roi », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Vicenza, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Giovanni Gregorio e conferma della qualità medesima ai fascisti Attilio Romano e Raffaele Manganiello.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Attilio Romano, quale segretario federale di Rodi;

Visto il proprio decreto in data odierna, con cui il fascista Attilio Romano cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi e viene nominato, in sua vece, il fascista Raffaele Manganiello;

Visti i propri decreti dell'11 marzo 1939-XVII e 7 novembre 1939-XVIII, coi quali viene riconosciuta al fascista Raffaele Manganiello la qualifica di Consigliere nazionale per le cariche di segretario federale di Cosenza e di componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Attilio Romano viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna in sostituzione del fascista Giovanni Gregorio, al quale venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale con proprio decreto del 31 maggio 1939-XVII per la carica di segretario federale di Enna;

Visto il proprio decreto in data odierna, con cui il fascista Raffaele Manganiello cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Cosenza e viene nominato, in sua vece, il fascista Francesco Montagano;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Gregorio decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

I fascisti Attilio Romano e Raffaele Manganiello vengono confermati nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il primo per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna, cessando per la qualifica di segretario federale di Rodi, ed il secondo per le cariche di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi e di componente il Direttorio nazionale del P.N.F., cessando per la qualifica di federale di Cosenza.

Al fascista Francesco Montagano è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Cosenza.

Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(790)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Luigi Meda e riconoscimento della qualità medesima al fascista Francesco Melli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luigi Meda, quale componente la Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Luigi Meda cessa dalla carica di componente della Corporazione della previdenza e del credito e viene nominato, in sua vece, il fascista Francesco Melli;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Meda decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Melli per la carica di componente la Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

(789) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ernesto Di Marco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Luigi Gino De Andreis.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ernesto Di Marco, quale componente la Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Ernesto di Marco cessa dalla carica di componente la Corporazione della metallurgia e della siderurgia e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Gino De Andreis;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ernesto Di Marco decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Gino De Andreis per la carica di componente la Corporazione della siderurgia e metallurgia in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

(788) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Felice Profilo e riconoscimento della qualità medesima al fascista Luigi Hemmeler.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Felice Profilo, quale componente la Corporazione della chimica in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Felice Profilo cessa dalla carica di componente la Corporazione della chimica e viene nominato, in sua vece, il fascista Luigi Hemmeler;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Felice Profilo decade della carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Hemmeler, per la carica di componente la Corporazione della chimica in rappresentanza del P.N.F. e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(787)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Li Gotti Ignazio e riconoscimento della qualità medesima al fascista Guido Ramaccioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ignazio Li Gotti quale segretario federale di Palermo;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Ignazio Li Gotti cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Palermo e viene nominato, in sua vece, il fascista Guido Ramaccioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ignazio Li Gotti decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Guido Ramaccioni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Palermo e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 16 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(791)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VI, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968, riguardante la trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale »;

Veduto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto federale anzidetto approvato con proprio decreto in data 27 novembre 1939-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il Principe don Francesco Chigi della Rovere e il cav. di gr. cr. dott. Luigi Maggioni sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1940-1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(773)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 febbraio 1940-XVIII.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il proprio decreto 30 giugno 1938-XVI, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e sottoposto l'Istituto medesimo a gestione commissariale, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1934-XII, n. 189, convertito nella legge 7 giugno 1936-XIV, n. 1036;

Considerata l'opportunità di fare luogo alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Veduto l'art. 7 dello statuto dell'anzidetto Istituto, approvato con R. decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;

Vedute le terne formulate dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, a' sensi dello stesso art. 7 dello statuto sopra citato;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, è così costituito:

Bressan comm. dott. Emo, presidente;

Pasti ing. Mario, Consigliere nazionale, vice presidente;

Alverà cav. di gr. cr. Mario, consigliere;
Cebba gr. uff. rag. Giovanni Battista, consigliere;
Gusatti Bonsembiante avv. Dino, Consigliere nazionale, consigliere;
Scarpari gr. uff. ing. Mario, consigliere;
Volpe Antonino, Consigliere nazionale, consigliere;
Bisinelli comm. avv. Cesare, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Pascoli comm. avv. Valentino, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Segantini prof. avv. Flaminio, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Slataper comm. Guido, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Smeraldi comm. ing. Ferruccio, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Veronese comm. Carlo, Consigliere nazionale, consigliere in rappresentanza degli Enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione predetto durerà in carica quattro anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(792)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Guino Giovanni dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1930-IX, col quale il sig. Guino Giovanni fu nominato rappresentante alle grida del sig. Luigi Guino, agente di cambio presso la Borsa di Torino;
Visto il successivo decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1932, con il quale fu confermata la detta nomina;
Visto l'atto 2 dicembre 1939-XVIII per notaio Gatti Paolo, di Torino, col quale il suindicato sig. Guino Giovanni ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Guino Giovanni di Luigi cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Guino Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(776)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Ferrero Marcello dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1926, n. 4143, con il quale il sig. Marcello Ferrero fu Vittorio fu nominato rappresentante alle grida del sig. Luigi Guino, agente di cambio presso la Borsa di Torino;
Visto il successivo decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1932, n. 5972, con il quale fu confermata la detta nomina;
Visto l'atto 2 dicembre 1939-XVIII per notaio Gatti Paolo, di Torino, col quale il suindicato sig. Ferrero Marcello ha rinunziato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Ferrero Marcello fu Vittorio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Guino Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(775)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Giuliani Giuseppe dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1939-XVII, n. 694, con il quale il sig. Giuliani Giuseppe di Camillo fu nominato rappresentante alle grida del sig. Pivato Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto 11 gennaio 1940-XVIII, per notaio Carnevali di Milano, col quale il succitato sig. Pivato Vincenzo ha revocato il mandato conferito al predetto sig. Giuliani Giuseppe;

Decreta:

Il sig. Giuliani Giuseppe di Camillo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Pivato Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(774)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Aletti Gianfranco di Arturo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Aletti Arturo fu Giovanni agente di cambio presso la Borsa di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Aletti Gianfranco di Arturo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il signor Aletti Gianfranco di Arturo è nominato rappresentante del signor Aletti Arturo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(778)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Casanova Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Casanova Raffaele fu Lauro;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il signor Casanova Raffaele fu Lauro è nominato rappresentante del signor Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° gennaio 1940-XVIII, concernente la « Istituzione di premi in denaro a favore dei pescatori italiani che conseguano la qualifica di marinaio motorista o di motorista navale » pubblicato a pag. 531 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1940-XVIII, n. 30, all'art. 1°, riga 5ª, ove è detto: « .... verrà conferito un premio di L. 3000 », deve invece leggersi: « .... verrà conferito un premio di L. 300 (trecento) ».

(809)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stata chiesta la traslazione a favore di Racioppi Senatro e Rocco di Francesco, del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 780756 di annue L. 416,50 intestato a Racioppi Francesco fu Francesco Paolo, domiciliato a Missanello (Potenza).
Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(4649)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di cedole di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 133.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio 1940, appartenenti ai seguenti certificati di rendita:

Rendita 5 % (1935):

N. 108082 di L. 25; n. 110135 di L. 10, entrambi intestati al « Pio Istituto delle Rosine in Novara ».

Consolidato 3,50 % (1902):

N. 81769 di L. 290,50 intestato all'« Oratorio della B. V. della Neve in Mondelli » frazione di Ceppomorelli (Novara);

N. 82221 di L. 80,50 intestato al « Pio Istituto Gentile in Gozzano » (Novara);

N. 40378 di L. 7 intestato alla « Mensa vescovile di Novara ».

Consolidato 4,50 % (1861):

N. 1555 di L. 6132, intestato alla « Congregazione parroci vecchi e inabili della Diocesi di Novara »;

N. 1556 di L. 8283; n. 48082 di L. 711; n. 48217 di L. 3; n. 50445 di L. 792; n. 50937 di L. 3, tutti intestati al « Pio Istituto Gentile delle Figlie di Maria » eretto in Gozzano (Novara);

N. 1558 di L. 783 intestato all'« Opera pia Borromeo in Novara »;

N. 7160 di L. 4140 intestato al « Pio ritiro delle Rosine in Novara ».

Prestito Redimibile 3,50 (1934):

N. 40533 di L. 182 intestato al « Seminario dei chierici di Novara »;

N. 55395 di L. 371; n. 444046 di L. 35; n. 471095 di L. 1050 intestati al « Seminario vescovile di Novara »;

N. 162355 di L. 119; n. 162837 di L. 105 intestati al « Seminario vescovile di S. Carlo sopra Arona » (Novara);

N. 424953 di L. 157,50 intestato al « Seminario vescovile di Isola S. Giulio » (Novara);

N. 41212 di L. 273; n. 134977 di L. 189; n. 450970 di L. 70 intestati al « Pio Istituto Gentile di Gozzano » (Novara);

N. 62244 di L. 7; n. 153100 di L. 45,50; n. 208927 di L. 1211; n. 334749 di L. 161; n. 449397 di L. 175; n. 449585 di L. 1050; n. 501309 di L. 700 intestati al « Pio Istituto (o Pio Ritiro) delle Rosine in Novara »;

N. 77008 di L. 658; n. 388410 di L. 17,50 intestati al « Capitolo della Cattedrale di Novara »;

N. 316761 di L. 63 intestato alla « Fabbriceria della Cattedrale di Novara »,

N. 175182 di L. 35; n. 175640 di L. 52,50; n. 185509 di L. 119; n. 335836 di L. 24,50; n. 362341 di L. 112; n. 873079 di L. 129,50 intestati alla « Mensa vescovile di Novara »;

N. 254355 di L. 238; n. 402990 di L. 1872,50; n. 440646 di L. 280; n. 450971 di L. 700; n. 501659 di L. 49, intestati all'« Opera pia dei parroci vecchi e inabili al lavoro di Novara »;

N. 365831 di L. 210 intestato a Cattini Antonio fu Antonio domiciliato in Novara;

N. 406329 di L. 94,50, intestato a Rossi Angela fu Pietro, minore sotto la tutela di Rossi Luigi fu Antonio, domiciliato a Landina (Novara).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi ai tagliandi predetti.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(602)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Consolidato » P. R. 3,50	512750 517477 57482	84 — 66,50 378 —	Saracchi *Leopoldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Tornaghi Luigia fu Costantino, ved. Saracchi Carlo, dom. in Corbetta (Milano).	Saracchi *Giuseppe* detto *Leopoldo* fu Carlo, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 (1934)	240876	101,50	Salvati Anna o Annina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Pellegrino Maria fu Aniello, dom. a Reggio Calabria.	Salvati Anna o Annina fu *Giovanna*, minore ecc., come contro.
Id.	34056 504720	287 — 287 —	Pighi Cesare fu *Angelo*, dom. a Verona. Usufrutto vitalizio a favore di Mozzo Adelaide fu Cesare, ved. di Pighi *Angelo*, dom. a Verona.	Pighi Cesare fu *Michelangelo*, dom. a Verona. Usufrutto vitalizio a favore di Mozzo Adelaide fu Cesare, ved. di Pighi *Michelangelo*, dom. a Verona.
Id.	41268	56 —	Conte *Angiolino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Frega Maria, ved. Conte Pasquale, dom. a Lungro (Cosenza).	Conte *Angiolina* fu Pasquale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 (1906)	817564	875 —	Ballauri Giacinta di Vittorio, moglie di Brogiani Omero, dom. a Trieste. Usufrutto a Corradini *Clotilde* fu Antonio, ved. Ballauri Gustavo, dom. a Roma.	Come contro. Usufrutto a Corradini *Maria-Clotilde* fu Antonio, ved. Ballauri Gustavo, dom. a Roma.
P. R. 3,50 (1934)	77201	122,50	Rega *Rosa* fu Michele, moglie di Izzo Gennaro, dom. a Mercato S. Severino (Salerno), vincolato quale fondo dotale della titolare.	Rega *Maria-Rosa* fu Michele, moglie di Izzo Gennaro, ecc., come contro.
P. R. 5 %	3239	605 —	Guaglio Ottavio fu Giuseppe, dom. a Novara. Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mazzola Domenica fu Pietro, ved. di Guaglio *Giuseppe*, dom. a Briona (Novara).	Guaglio Ottavio fu Giuseppe, dom. a Novara. Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mazzola Domenica fu Pietro, ved. di Guaglio *Roberto-Angelo*, dom. a Briona (Novara).
Buono del Tesoro	Serie III 722	Capitale 5000 —	*Rapo Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Boriosi Ottavia fu Angelo ved. Rapo Zamperini.	*Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50	333608	192,50	Ferraiuolo Maria fu Giuseppe, moglie di Natale Ciro, dom. in S. Barbara di Caserta. Usufrutto a *Candalino* Clementina fu Salvatore, ved. Ferraiuolo Giuseppe.	Come contro. Usufrutto a *Cantalino* Clementina fu Salvatore ved. Ferraiuolo Giuseppe.
P. N. 4,50	13778	45 —	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la patria potestà della madre Garbati Marsilia fu *Gabriele*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma.	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la patria potestà della madre Garbati Marsilia fu *Gabriello*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma.
P. R. 3,50	321924	7 —	Zanonato Luigi di *Pietro*, dom. a Gazzo (Padova).	Zanonato Luigi di *Giuseppe*, dom. a Gazzo (Padova).
Cons. 3,50 (1906)	804571	154 —	*Rebossione* Emilia-Rosa fu Giovanni, moglie di Cafferata Antonio, dom. a Prati di Mezzanego (Genova).	*Rebuscione* Emilia-Rosa fu Giovanni, moglie di Cafferata Antonio, dom. a Prati di Mezzanego (Genova).
P. R. 3,50	418865	350 —	Cappari Amelia fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre Spalletti *Amaide* fu Vincenzo, dom. a Macerata.	Cappari Amelia fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre Spalletti *Adelaide* fu Vincenzo, dom. a Macerata.
Rendita 5 %	75462	880 —	Cevasco Celsa fu Luigi-Domenico, moglie legalmente separata di Trussi *Alberto*, dom. a Genova, dotale.	Cevasco Celsa fu Luigi-Domenico, moglie legalmente separata di Trussi *Alcide*, dom. a Genova, dotale.
Cons. 3,50 (1906)	763688	430,50	Cevasco Celsa fu Luigi, moglie di Trussi *Alberto* fu Pietro, dom. a Genova, dotale.	Cevasco Celsa fu Luigi, moglie di Trussi *Alcide* fu Pietro, dom. a Genova, dotale.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50	319602	45,50	Sorrentino Stella, Salvatore, Nicola, Luigia e *Giuseppe* di Felice, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palma Campania (Cosenza).	Sorrentino Stella, Salvatore, Nicola, Luigia e *Giuseppa* di Felice, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palma Campania (Cosenza).
P. R. 3,50 (1934)	199509	605,50	Castellazzi Lino fu *Teodoro*, dom. in Milano, Ipotecata a garanzia dell'imposta patrimoniale dovuta dal titolare.	Castellazzi Lino fu *Giovanni-Maria-Teodoro*, dom. in Milano. Ipotecata a garanzia dell'imposta patrimoniale dovuta dal titolare.
Id.	144786	385 —	Zei *Fernanda* di Leopoldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo a Buggiano (Lucca).	Zei *Fernando* di Leopoldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo a Buggiano (Lucca).
P. R. 5%	3404	1750 —	Faldi Teresita di *Raffaello* in Palazzeschi, dom. in Firenze.	Faldi Teresita di *Riccardo*, moglie di Palazzeschi Luigi. dom. in Firenze.
P. R. 3,50 (1934)	82743	161 —	Grossi *Luigia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Lunati Seconda di Ignazio. ved. Grossi, dom. in Milano.	Grossi *Ercolina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Lunati Seconda di Ignazio, ved. Grossi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 (1934) già Cons. 5%	435777 540049	399 —	Viappiani Maria, nubile e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Gori* Giuseppa-Palmira fu Andrea, ved. di Viappiani Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia).	Viappiani Maria, nubile e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Gori* Giuseppa-Palmira fu Andrea, ved. di Viappiani Pietro *interdetta sotto la tutela* di Viappiani Maria fu Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia).
P. R. 3,50	387035	700 —	Scerre *Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.	Scerre *Nicodemo-Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.
P. R. 3,50 (1934)	277533	458,50	Rodolfo Teresa detta Gina di *Giuseppe*, minore emancipata sotto la curatela del marito Lemonnier Ercole fu Pietro, dom. a Carignano (Torino).	Rodolfo Teresa di *Giovanni-Battista*, minore emancipata sotto la curatela del marito Lemonnier Ercole fu Pietro, dom. a Carignano (Torino).
P. R. 3,50	47148	1400 —	Blanc *Maria-Luisa* di Augusto, moglie di Balzola Federico, dom. a Torino. Vincolata come dote.	Blanc *Luisa-Carolina-Maria* di Augusto, moglie di Balzola Federico, dom. a Torino. Vincolata come dote.
P. R. 3,50 (1934)	347169	70 —	Mongelli Teresa di Giovanni, *nubile*, dom. a Ostuni (Lecce).	Mongelli Teresa di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Ostuni (Lecce).
Cons. 3,50 (1906)	294650	77 —	Cuzzoni *Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Ferri Francesco fu Siro, dom. in Zeriasco (Pavia). Vincolata come dote della titolare.	Cuzzoni *Antonia-Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Ferri Francesco fu Siro, dom. in Zeriasco (Pavia). Vincolata come dote della titolare.
Cons. 3,50 (1902)	34890	171,50	De Cavi *Ernesto* fu Giovanni, dom. a Genova. Vincolato di usufrutto.	De Cavi *Giovanni-Ernesto* fu Giovanni, dom. a Genova. Vincolato di usufrutto.
P. R. 3,50	416359	1085 —	Oriente Angiolina, Giovannina e Antonietta fu Carlo, dom. le prime due a Campobasso e la terza a New York, eredi indivisi del padre. Vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gallo *Vittoria* fu *Antonio*, ved. di Oriente Carlo, dom. a Gambatesa.	Oriente Angiolina, Giovannina e Antonietta fu Carlo, dom. le prime due a Campobasso e la terza a New York, eredi indivisi del padre. Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Gallo *Maria-Vittoria* fu *Giuseppantonio*, ved. di Oriente Carlo, dom. a Gambatesa.
P. R. 3,50 (1934)	389427	210 —	Taberna Domenico di *Arturo*, dom. a Torino.	Taberna Domenico di *Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 (1906)	530750	35 —	Santalucia Clelia fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Rossi* Evelina fu Enrico, ved. Santalucia, dom. a Marsiconuovo (Potenza).	Santalucia Clelia fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *De Rossi* Evelina fu Enrico ved. Santalucia, dom. a Marsiconuovo (Potenza).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	231124	451,50	Masseroli *Emilia* fu Bartolo minore sotto la tutela di Previtali Elia fu Giuseppe dom. a Nembro (Bergamo).	Masseroli *Matilde-Emilia* fu Bartolo minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	715036	35 —	Leggiardi Santina fu Giovanni-Antonio, moglie di Quattrini *Ambrogio* di Angelo, dom. a Monza (Milano); vincolato d'usufrutto.	Leggiardi Santina fu Giovanni-Antonio, moglie di Quattrini *Pietro-Ambrogio* di Angelo, dom. a Monza (Milano); vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,50 % (1934)	360298	350 —	*Passeretti* Carmela di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passeretti* Francesco dom. a Napoli.	*Passeretta* Carmela di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli; vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di La Campa Maria fu Alfonso moglie di *Passeretta* Francesco dom. a Napoli.
Rendita 5 %	24785	825 —	*Groppallo* Giuseppe fu Giacomo dom. a Genova.	*Gropallo* Giuseppe fu Giacomo dom. a Genova.
Id.	142115	215 —	Bergamino Pasqualina fu *Antonio*, moglie di *Nunziata-Ferdinando* dom. a S. Gennaro Vesuviano; Vincolata.	Bergamino Pasqualina fu *Amadio* moglie di *Antonio-Ferdinando* dom. a S. Gennaro Vesuviano; vincolata.
Buoni novenn. del Tesoro (1940)	2594 Serie I	Capitale 1.000 —	Caprino Sebastiano di *Antonello*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Roma.	Caprino Sebastiano di *Antonino* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Roma.
Id.	1414 Serie III	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1928 Serie III	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2041 Serie III	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2747 Serie V	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
(1941)	551 Serie VIII	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
(1943)	631 Serie A	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380 Serie C	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	572 Serie F	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	72 Serie H	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	24423 24424 24425 24426	52,50 » » »	Boschiassi Pietro-Modesto fu Vincenzo dom. a Torino L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla sig.ra Barra *Adelina* fu Pietro, nubile dom. a Torino.	Boschiassi Pietro Modesto fu Vincenzo dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta alla sig.ra Barra *Maria-Vittoria-Adelaide* fu Pietro, nubile, dom. a Torino.
Rendita 5 %	140024	300 —	Mozzon *Angiolina* fu Domenico ved. Gerali interdetta sotto la tutela della sorella Maria dom. in Parma.	Mozzon *Angelica detta Angiolina* fu Domenico, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	144010	378 —	Bianchetti Gabriella fu Ippolito ved. di *Sapellani di Palazzo* Alessandro dom. in Torino. Con usufrutto a *Sapellani di Palazzo* Lanfranco fu Alessandro ed ipotecata a favore del medesimo.	Bianchetti Gabriella fu Ippolito ved. di *Sapellani* Alessandro, dom. in Torino; con usufrutto a *Sapellani* Lanfranco fu Alessandro ed ipotecata a favore del medesimo.
Id.	167474	402,50	*Cirillo* Angela-Michela di Cosimo, moglie di Camporeale Gaetano fu Gaetano dom. a Molfetta; vincolato.	*Cirilli* Angela-Michela di Angelo-Cosimo, ecc., come contro.
Buono novenn. del Tesoro (1943)	30 Serie H	Capitale 2.000 —	Molinari *Emma-Agostina* fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Balbi Caterina fu Giambattista, dom. in Ronco Scrivia.	Molinari *Agostina-Emma* fu Francesco, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	402571 406986	66,50 56 —	Doglio *Luigi* di Paolo dom. in Ceriale (Genova).	Doglio *Giovanni-Natale-Luigi* di Paolo, dom. in Ceriale (Genova).
Id.	487090	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	527546 650808	105 — 122,50	Doglio *Giovanni-Luigi* fu Paolo, dom. in Ceriale (Genova).	Come sopra.
Id.	671742	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	581936	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	735169	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	798693	318,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	27212	448 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	51283	231 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	106743	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172119	493,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	200461	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	692482	91 —	Tua Rossino Fortunato fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara); con usufrutto vitalizio a favore di Tua *Margherita* fu Stefano, dom. a Occhieppo Superiore (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Tua *Saturnia-Margarita-Elisabetta* fu Stefano-Bonifacio, dom. a Occhieppo Superiore (Novara).
P. R. 3,50 %	36249	1.260 —	Despagne *André* fu Pierre, dom. a Rufisque (Sénégal).	Despagne *Arnaud-Jean* fu Pierre, dom. a Rufisque (Sénégal).
Id. (1934)	216121 270728	77 — 35 —	Tani *Libero* di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castiglione di Ravenna.	Tani *Libera* di Giuseppe minore ecc., come contro.
Id.	065673	38,50	Marenna *Isolina* ed *Adelina Triestina* di *Pasquale* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Faicchio (Benevento).	Marenna *Maria-Isolina* ed *Adele-Triestina* di *Marino-Pasquale*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Faicchio (Benevento).
Rendita 5 %	151260	270 —	Castro Maria di Giuseppe maritata Barbagallo, dom. a Giarre (Catania); usufrutto vitalizio a favore di *D'Agostino* Rosa fu Rosario ved. Castro, dom. in Acireale (Catania).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *De Agostino* Rosa fu Rosario, ecc., come contro.
Id.	151261	270 —	Castro Sebastiano di Giuseppe, dom. a Catania; usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151262	270 —	Castro Liborio di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151263	270 —	Castro Luciano di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151265	375 —	Castro Caterina di Giuseppe, dom. ad Acireale (Catania), usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	151266	430 —	Di Bella Maria di Andrea maritata Leonardi, dom. ad Acireale (Catania); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	151264	270 —	De Luca Grazia maritata Gangemi, Giuseppina ved. Barletti, Giovannina maritata Coentino, Rosa nubile e Vincenzo fu Nunzio, eredi indivisi di Castro Librandi-Sebastiano fu Liborio, dom. a Catania, usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	139003	245 —	Mattalia Vincenza fu Vincenzo, moglie di Silvestri Lionello, dom. a Cuneo; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni ved. di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.	Come contro; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bruna *Teresa-Angela*-Pia-Maria fu Giovanni, vedova di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.
P. R. 3,50 % (1934)	492071	2.044 —	De Vincentiis *Emidio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chieti.	De Vincentiis *Emilio* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chieti.
Id.	371980	126 —	Caldarelli Maria fu *Bernardino*, minore sotto la tutela di Caldarelli Alfonso fu Domenico, dom. a Tervignano Romano (Roma).	Caldarelli Maria fu *Bernardo*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	217443	210 —	Bartolini *Cino* di Giuseppe, dom. in Pistoia (Firenze); vincolata per cauzione notarile.	Bartolini *Ezio-Cino-Lamberto-Romolo* di Giuseppe, dom. in Pistoia (Firenze); vincolato per cauzione notarile.
P. R. 3,50 %	317543	80,50	Mocchetti *Orsola* di *Francesco* nubile inabilitata sotto la curatela del padre, dom. a Legnano (Milano).	Mocchetti *Orsola-Adele* di *Giovanni-Francesco*, nubile ecc., come contro.
Id. Id.	484381 477944	35 — 140 —	Brusoni Regina fu Giovanni, dom. a Perugia; usufrutto a Perversi *Luigia* fu Vincenzo, nubile, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a Perversi *Maria-Luigia* fu Vincenzo, nubile, dom. a Perugia.
Cons. 3,50 %	123419	210 —	Callori *Giulietta di* Carlo, nubile, dom. in Balzola (Alessandria), col vincolo dotale.	Callori *Matilde-Margherita-Giulia* fu Carlo ecc., come contro.
Id.	555397	315 —	Callori *di Vignale Giulia* fu Carlo moglie di Gerli Domenico fu Giuseppe, dom. a Cuneo.	Callori *Matilde-Margherita-Giulia* fu Carlo ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	72222	80,50	Novaro *Teresa* fu Francesco, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Novaro *Maria-Carmelina* fu Francesco, nubile, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
Rendita 5 %	96587	1.740 —	Snider *Maria* fu Pietro minore, sotto la patria potestà della madre Ferrario Leonilde di Giuseppe ved. Snider, dom. a Milano.	Snider *Mario* fu Pietro minore ecc., come contro.
Id.	96588	1.155 —	Snider Ottavio e *Maria* fu Pietro minori ecc., come sopra.	Snider Ottavio e *Mario* fu Pietro minori ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	245206	3.500 —	Massa avv. *Angelo* fu Gian-Giacomo, dom. a Torino.	Massa avv. *Pier-Angelo* fu Gian-Giacomo, dom. a Torino.
Id.	133140	84 —	Rivera *Laura* fu Giovanni Battista, moglie di Giudice *Vincenzo*, dom. in Camogli (Genova); vincolato per dote.	Rivera *Maria-Laura-Carlotta* fu Giovanni Battista moglie di Giudice *Pietro Vincenzo*, domiciliato in Camogli (Genova); vincolato per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(339)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita consolidato 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 132.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute di scadenza al 1° luglio 1934 relative ai certificati di rendita consolidato 5 % n. 231983 di L. 11.550, n. 257578 di L. 2385 e n. 262555 di L. 2400 di rendita annua, intestati, il primo all'« Ospedale dei Convalescenti e Sacerdoti infermi di Palermo », il secondo allo stesso ente, Sezione sacerdoti, e il terzo allo stesso ente, Riparto sacerdoti.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approva con R. decreto 23 maggio 1924 n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, verrà provveduto al pagamento di quanto dovuto con quietanza di chi di ragione.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(601)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 47

del 26 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,28
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,345
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,28
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,528
Portogallo (Scudo)	0,7231
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,95
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	91,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,75
Id. Id. 5 % (1936)	92,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,55

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Santomato, in liquidazione, con sede in Santomato, frazione del comune di Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Santomato, con sede nel comune di Pistoia ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 marzo 1938-XVI con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi del rag. Lorenzo Caroti, membro del Comitato di sorveglianza, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Umberto Buiani è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Santomato, in liquidazione, avente sede nel comune di Pistoia, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Lorenzo Caroti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(782)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », in liquidazione, con sede in Sciacca (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1938-XVI con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Renzo Campisi di Nicolò è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(781)

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 febbraio 1940-XVIII, con il quale è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona;

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'anzidetto Istituto, approvato con R. decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;

Vedute le terne formulate dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie a sensi dell'art. 7 dello statuto sopra citato;

Dispone:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, è così costituito:

Paladini comm. dott. Paladino, presidente;
Amorosi cav. uff. Ludovico, sindaco effettivo;
Furlanetto avv. Giuseppe, sindaco effettivo in rappresentanza degli enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;

Livi avv. Mario, sindaco effettivo in rappresentanza degli enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;
Menestrina dott. Nino, sindaco effettivo in rappresentanza degli enti partecipanti al patrimonio dell'Istituto;

Sono nominati sindaci supplenti i signori:
De Ferrari nobile Federico;
Filiputti avv. Antonio;
Lorenzini cav. rag. Alberto.

Il Collegio dei sindaci predetto durerà in carica quattro anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

(793) V. AZZOLINI

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Biagio Platani, con sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Biagio Platani, con sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento).

(783)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 10 posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234;
Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;
Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di vice traduttore in prova nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare (gruppo B), di cui uno per la lingua francese, uno per la lingua tedesca, due per la lingua inglese, uno per la lingua bulgara, uno per la lingua araba, uno per la lingua albanese, uno per la lingua turca, uno per le lingue scandinave ed uno per la lingua ungherese.
Al concorso non sono ammesse a partecipare le donne: sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale, o i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conferiti a' termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.
L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª).
Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.
Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.
Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV od a quelle svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.
Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale od i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati antemarcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.N.F. e dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero della cultura popolare, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai candidati residenti all'estero è data invece facoltà di produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo restando, però, l'obbligo di presentare in tempo utile la domanda di ammissione.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice traduttore nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto

Le prove scritte si svolgeranno in Roma.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 18 del regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare approvato con Regio decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'articolo 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 22 del regolamento 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice traduttori in prova nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare (gruppo *B*), fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice traduttori.

Tanto i vice traduttori che i vice traduttori in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma.

Art. 15.

Ai vice traduttori in prova del ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 729,41.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice tradutorri in prova, riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice traduttore (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER VICE TRADUTTORE IN PROVA

(*Gruppo* B - *Ruolo dei servizi speciali*)

1. — Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2. — Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai nostri giorni;
3. — Lingue estere: due, una tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando ed una a scelta del candidato, da precisare nella domanda;
4. — Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli enti da esso dipendenti e vigilati;
5. — Nozioni di statistica.

Delle tre prove scritte una verte sulle materie indicate ai numeri 1 e 2; le altre due vertono sulle lingue estere, e consistono nello svolgimento di un tema libero, su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale verte su tutto il programma.

(798) *Il Ministro*: PAVOLINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.